



COMUNE DI MILLESIMO
PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 75

OGGETTO: Inosservanza dell'obbligo vaccinale nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 6 del D.L. 1 aprile 2021, n. 44 convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021 e, per l'effetto, della sospensione dal servizio del dipendente XXX codice di rapporto 26/001

L'anno **duemilavetidue** addì **due** del mese di **agosto** alle ore **17:20** nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi di legge.

Sono presenti i signori:

PICALLI Aldo	Sindaco	SI
GAROFANO Francesco	Vice Sindaco	NO
GARRA Alessandra	Assessore	SI (in collegamento)
SCARZELLA Roberto	Assessore	SI (in collegamento)

Partecipa la Dott.ssa Paola Piera BAGNASCO, Segretario Comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

che in data 05/07/2022 prot. N. 5120 la Sig.ra Smits Natasja, Assessore del Comune di Millesimo presentava le proprie dimissioni dalla carica di Assessore della Giunta Comunale;

che non sussiste da parte del Sindaco l'obbligo di adottare un provvedimento di formale presa d'atto delle dimissioni, in quanto le stesse decorrono a partire dalla data di protocollazione del Comune;

Considerato che la Giunta Comunale, non costituendo un cosiddetto "collegio perfetto", per il quale è prevista la presenza di tutti i componenti ai fini della validità delle sedute, può adottare validamente le deliberazioni, qualora sia garantito il quorum strutturale (la maggioranza dei propri componenti);

Considerato, altresì, che lo Statuto Comunale all'art. 17 prevede che la Giunta è composta dal Sindaco e da un massimo di quattro assessori, prevedendo, implicitamente, la liceità di una composizione con un numero inferiore di assessori;

Ritenuto necessario garantire, nelle more dell'individuazione da parte del Sindaco di una nuova composizione della Giunta Comunale nel rispetto delle norme statutarie e delle leggi nazionali in materia, il funzionamento della Giunta, affinché l'attività amministrativa prosegua senza interruzione e senza danno per l'Ente ed i cittadini;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 99 del 30.11.2021 con la quale:

- è stata verificata la possibilità, all'interno dei vari Settori del Comune di Millesimo, di adibire la dipendente a mansioni diverse;
- è stato rilevato che non risulta possibile, all'interno della struttura OMISSIS, né nel Settore OMISSIS, né in altro Settore del Comune di Millesimo, adibire la dipendente a mansioni anche inferiori che non implicino contatti interpersonali o non comportino, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2;
- è stato rilevato che, altresì, il dipendente non può utilmente essere impiegato in attività diverse, anche negli altri settori del Comune;
- è stato ritenuto necessario dare applicazione, per l'effetto, alla sospensione dal servizio senza retribuzione prevista dall'art. 4, commi 8 e 9, del D.L. n. 44/2021 convertito dalla L. n. 76/2021, nei confronti della Sig.ra XXX - Collaboratore professionale sanitario a tempo indeterminato, con decorrenza dal giorno della ricezione da parte della dipendente stessa della comunicazione dell'ASL2 Savonese prot. n. 113198 del 26.11.2021, o, in difetto, dalla notifica della presente deliberazione e sino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31.12.2021

Considerato che in data 30/11/2021 la predetta deliberazione n. 99 del 30.11.2021 è stata regolarmente notificata alla Sig.ra XXX:

Richiamata, altresì, la propria deliberazione n. 111 del 28/12/2021 con la quale:

- 1) si è preso atto di continuare a dare applicazione alla sospensione dal servizio prevista dall'art. 4 del D.L. n. 44/2021 convertito dalla L. n. 76/2021, così come modificato dal D.L. n. 176/2021 nei confronti del dipendente XXX codice rapporto 26/001, fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro Comune di Millesimo, del completamento del ciclo vaccinale primario e, comunque, non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021;
- 2) si è dato atto che, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 44/2021, la sospensione mantiene efficacia fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro Comune di Millesimo, del completamento del ciclo vaccinale primario e, comunque, non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021;

Considerato che la deliberazione n. 111 del 28/12/2021 è stata regolarmente notificata alla dipendente;

Visto l'art. 8 del cosiddetto "Decreto Riaperture" (D.L. 24/2022), convertito con legge n. 52 del 19/05/2022 per i lavoratori che operano nei settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale viene differito il termine finale di applicazione dell'obbligo dal 15 giugno 2022 al 31 dicembre 2022;

Rilevato che in data 08/06/2022 il dipendente XXX codice rapporto 26/001 comunicava a questa Amministrazione con nota prot. N. 4309 la propria avvenuta guarigione dal Covid-19 e l'intenzione di riprendere servizio;

Richiamata la nota prot. N. 4312 del 08/06/2022 a firma del Segretario Comunale con la quale si comunicava alla dipendente la Circolare del Capo di Gabinetto del Ministero della Salute "*Adempimenti ex art. 4 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, in materia di obbligo vaccinale da parte dei professionisti sanitari*" di marzo 2022, nella quale si disciplina quanto segue:

- 1) in caso di intervenuta guarigione il datore di lavoro, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare al datore di lavoro il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento;
- 2) pertanto, il professionista sanitario deve essere considerato inadempiente "qualora non effettui la dose in questione alla prima data utile (a 90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo";
- 3) La vaccinazione dopo l'infezione va regolarizzata "alla prima data utile" espressione che risponde ad un principio di cautela sanitaria generale "estensibile a tutte le ipotesi di obbligo vaccinale";

Considerato che la dipendente XXX codice rapporto 26/001 ha comunicato all'Ufficio Personale di essere risultata positiva all'infezione da Sars Cov-2 in data 11.05.2022 e che, pertanto, in applicazione della Circolare di cui sopra, la stessa, affinché non operi nuovamente la sospensione dal servizio, deve procedere alla vaccinazione a 90 giorni dal test diagnostico positivo e, pertanto, il 09.08.2022, esibendo al datore di lavoro il certificato dell'avvenuta vaccinazione entro e non oltre 3 giorni decorrenti dal 09.08.2022 e cioè entro il 12.08.2022;

Viste le note pervenute da parte del dipendente al Comune di Millesimo in data 27.07.2022 n. 5635 e n. 5636, nelle quali il lavoratore chiede alla Amministrazione di prendere in considerazione, in riferimento alla possibile nuova sospensione, il termine di 12 mesi, anziché 90 giorni, allegando alcune pronunce di tribunali del lavoro e ordinanze TAR;

Verificata attentamente la documentazione prodotta dalla dipendente e ripercorrendo i vari passaggi normativi e amministrativi con cui viene disciplinato l'obbligo vaccinale per il personale sanitario;

Vista la Circolare del Ministero della Salute n.8284 del 03.03.2021 nella quale si legge che "*è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARSCoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa*";

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministero della Salute n. 32884 del 27.07.2021 nella quale si legge che "*è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARSCoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione*";

Considerato che entrambe le circolari fanno riferimento genericamente a soggetti che hanno contratto il Covid-19, senza nulla specificare relativamente alla categoria dei lavoratori sanitari;

Richiamata, invece, la Nota del Capo di Gabinetto del Ministero della Salute prot. N. 5505 del 29.03.2022, nella quale, specificamente, si disciplina l'ipotesi di avvenuta guarigione da parte di personale sanitario non vaccinato, nella quale si prevede la nuova sospensione dell'operatore sanitario che non produca, entro 3 giorni dalla scadenza dei 90 giorni, certificato di avvenuta vaccinazione al proprio datore di lavoro;

Esaminate, altresì, le pronunce dei Tribunali del Lavoro e delle recenti ordinanze TAR presentate dal dipendente, dalla quale emerge, unicamente, la volontà da parte dei giudici, chiamati a pronunciarsi su singoli e specifici casi, di rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità circa l'art. 4 del D.L. 44/2021, nulla decidendo in merito;

Ritenuto, pertanto, alla luce delle considerazioni sopra effettuate, di continuare ad applicare la vigente normativa di cui all'art. 4 del D.L. 44/2021 e le successive circolari in materia, da ultima la n. prot. 5505 del 29.03.2022, in quanto la scrivente Amministrazione, non ha, nel nostro ordinamento, il potere di disapplicare le leggi;

Ritenuto, altresì, essendo pendente nante la Corte Costituzionale questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. 44/2021, necessario, in maniera prudenziale, accantonare in apposito fondo a bilancio, le somme necessarie a ristorare quanto eventualmente il dipendente potesse chiedere nel caso in cui l'articolo suddetto fosse dichiarato costituzionalmente illegittimo, con efficacia retroattiva;

Tutto ciò premesso

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 da parte del Responsabile del Servizio Personale;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) per le motivazioni espresse in premessa, di applicare nei confronti del dipendente XXX codice rapporto 26/001. la vigente normativa di cui al D.L. 44/2021 art. 4 e quanto previsto dalla Circolare del Capo di Gabinetto del Ministero della Salute n. prot. 5505 del 29/03/2022, in base alla quale:
 - in caso di intervenuta guarigione il datore di lavoro, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare al datore di lavoro il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento;
 - pertanto, il professionista sanitario deve essere considerato inadempiente "qualora non effettui la dose in questione alla prima data utile (a 90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo;
 - il lavoratore, affinché non scatti nuovamente la sospensione dal servizio, deve procedere alla vaccinazione a 90 giorni dal test diagnostico positivo, esibendo al datore di lavoro il certificato dell'avvenuta vaccinazione entro e non oltre 3 giorni;
- 2) di dare atto, pertanto, che il dipendente XXX codice rapporto 26/001, affinché dalla data del 13.08.2022 non operi nuovamente la sospensione dal servizio, dovrà procedere alla vaccinazione a 90 giorni dal test diagnostico positivo e, pertanto, il 09.08.2022, esibendo al datore di lavoro il certificato dell'avvenuta vaccinazione entro e non oltre 3 giorni decorrenti dal 09.08.2022 e cioè entro il 12.08.2022;
- 3) di dare mandato al Servizio Finanziario di accantonare in apposito fondo a bilancio le somme che, in caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. 44/2021 con efficacia retroattiva, potessero essere, di diritto, restituite alla dipendente;
- 4) di rinviare a successiva deliberazione, la presa d'atto di una nuova sospensione dal servizio del dipendente XXX codice rapporto 26/001, con decorrenza 13.08.2022, qualora quest'ultimo non presentasse al Comune di Millesimo entro il giorno 12.08.2022, certificazione di avvenuta vaccinazione;
- 5) di notificare all'interessato copia del presente provvedimento;
- 6) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Aldo PICALLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paola Piera BAGNASCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il

09 AGO 2022 per quindici giorni consecutivi.

N. 355-6016 Reg. A.P.

Il Messo Comunale _____



INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Franco IVALDO

Parere di **REGOLARITA' CONTABILE** ex art. 49 D, Lgs 18.08.00, n. 267: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanna PREGLIASCO

Parere di **REGOLARITA' TECNICA** ex art. 49 D, Lgs 18.08.00, n. 267: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanna PREGLIASCO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li, 09 AGO 2022



IL SEGRETARIO COMUNALE
Paola Piera BAGNASCO

(Handwritten signature of Paola Piera Bagnasco)

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventerà esecutiva il 09 AGO 2022

Millesimo, 09 AGO 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paola Piera BAGNASCO